

Prot. n. 2411/5.3/3



**TRIBUNALE CIVILE DI VERONA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Presidente della seconda sezione civile, dott.ssa Monica Attanasio,

- visto l'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni con l. n. 27 del 2020, nonché l'art. 36 del D.l. n. 23 del 2020 e l'art. 3 del D.l. n. 28/2020;

- rilevato che, a mente delle disposizioni citate, per il periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 è attribuito ai capi degli uffici giudiziari il compito di individuare le misure atte a contemperare lo svolgimento dell'attività giudiziaria con il rispetto delle misure igienico sanitarie volte a contrastare l'emergenza epidemiologica Covid;

- visto il provvedimento della Presidente del Tribunale di Verona di data 29 aprile 2020 ed il Protocollo approvato nella stessa data dal Tribunale e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona.;

- rilevato in particolare che, per i procedimenti diversi da quelli dichiarati urgenti ex art. 83, comma 3, il predetto provvedimento individua alcune udienze di obbligatoria trattazione, stabilendo le relative modalità, e, per ogni altra udienza, demanda ai singoli giudici la valutazione dell'alternativa tra la celebrazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. f) o h) del D.l. n. 18/2020, ovvero nella tradizionale modalità in presenza (con la sola esclusione delle udienze di assunzione di prove orali), oppure il suo differimento ad altra data;

- che è apparso peraltro opportuno che le predette valutazioni venissero compiute, per le procedure esecutive, secondo criteri uniformi, concordati dai giudici della sezione ex art. 47 quater ord. giud.

Sentiti pertanto i giudici della sezione, area esecuzioni, nonché la Presidente del Tribunale, dispone quanto segue:

## **ESECUZIONI IMMOBILIARI**

### **Udienze ex art. 569 c.p.c.**

Le udienze in parola verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, posto che la sospensione delle operazioni peritali sino alla data del 31 maggio 2020 comporta nella maggior parte dei casi l'impossibilità di rispettare il termine di 30 giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 173 disp. att. c.p.c. per l'invio della perizia alle parti.

### **Udienze per la discussione dell'istanza di conversione del pignoramento**

Le udienze ex art. 495 c.p.c. verranno sempre trattate, nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art 83, comma 7, lett. h), del D.l. n. 18/2020, e quindi con fissazione di udienza, cui le parti non dovranno comparire, ed assegnazione dei termini previsti dal Protocollo approvato dal Tribunale e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona.

### **Udienze per la verifica della regolarità dei pagamenti del piano di conversione**

Tali udienze saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, in considerazione della sospensione dei termini processual disposta dall'art. 83, comma 2, del D.l. n. 18/2020 per il periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, e del conseguente slittamento dei termini di pagamento stabiliti ex art. 495 c.p.c.

### **Udienze di approvazione dei progetti di distribuzione**

Le udienze in questione saranno tenute con modalità tradizionali dai professionisti delegati ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 bis, n. 12, c.c., 596 c.p.c. e 598 c.p.c. in date che verranno individuate dai medesimi professionisti avendo cura di scaglionare le udienze con un intervallo temporale di almeno trenta minuti al fine di evitare assembramenti.

Si invita le parti che non abbiano controversie distributive da sollevare di non presenziare all'udienza, rammentando che, ai sensi dell'art. 597 c.p.c., la mancata comparizione equivale ad approvazione del progetto di distribuzione.

### **Opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi o di terzo**

Le udienze dei procedimenti in questione saranno fissate, o se già fissate verranno rinviate, a data successiva al 31 luglio 2020, salvo le ipotesi di urgenza di cui all'art. 83, comma 3, del D.l. n. 18/2020.

Ritenuto inoltre che in relazione ordine all'attività svolta dagli ausiliari del giudice debbano essere confermate le disposizioni da ultimo adottate con circolare del 14 aprile, di seguito riportate, salvo le modifiche evidenziate con grassetto:

### **ATTIVITA' DI VENDITA**

**Tutte le vendite fissate nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 sono rinviate a data successiva al 1° settembre 2020, fatta eccezione per la vendita dei beni per i quali il delegato abbia ricevuto (anche indirettamente per il tramite del custode) manifestazioni d'interesse all'acquisto. In questo caso, fermo restando il rispetto dei termini per gli adempimenti pubblicitari, le aste potranno essere celebrate a partire dal 1° luglio 2020, facendo accedere alla sala soltanto gli offerenti e distanziando gli esperimenti di vendita con intervallo di mezz'ora l'uno dall'altro al fine di evitare assembramenti. A tal fine, i professionisti delegati verificano con i custodi le procedure esecutive in relazione alle quali sono pervenute manifestazioni d'interesse all'acquisto di uno o più lotti al fine di individuare l'ordine di fissazione dei futuri esperimenti di vendita, ed i custodi segnalare anche informalmente ai professionisti delegati le eventuali manifestazioni di interesse all'acquisto degli immobili in delega.**

L'esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile e ottenibile con modalità telematica, mentre

- sino alla data del **30 giugno 2020** sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso ai Pubblici Uffici e allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo che la presenza dello stesso sia necessaria e indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente;
- i termini di deposito e invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal giudice dell'esecuzione; ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.

**A decorrere dal 1° luglio 2020, al fine di garantire la regolare celebrazione delle udienze ex art. 569 c.p.c. fissate a partire dal mese di settembre, gli esperti stimatori riprenderanno la loro ordinaria attività ed in particolare gli accessi.**

#### **ATTIVITA' DI CUSTODIA**

**I custodi riprenderanno gli accessi agli immobili per far visionare il bene agli interessati, controllarne lo stato manutentivo ed il rispetto da parte del debitore degli obblighi previsti dall'art. 560 c.p.c. a far data dal 1° luglio 2020, fatta eccezione per le procedure esecutive immobiliari in cui il delegato abbia depositato un avviso di vendita in cui l'esperimento venga fissato in data compresa tra il 1° ed il 31 luglio 2020.**

Sino al **30 giugno 2020**, al di fuori dell'eccezione sopra indicata, il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti ecc.) e sarà sollevato dal compiere visite all'immobile con eventuali interessati e dall'accedere al cespite pignorato, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso

denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

## **ATTIVITA' DI LIBERAZIONE**

**L'attività di liberazione degli immobili riprenderà normalmente a far data dal 1° luglio 2020 – salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'art. 54 ter del D.-l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con la l. n. 27/2020.**

Sino alla data del **30 giugno 2020** i custodi sono invece esonerati da detta attività, tranne ove si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo precedente, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti; **c) attuazione di ordini di liberazione di immobili per i quali vi è stata aggiudicazione con pagamento del saldo prezzo.**

## **ESECUZIONI MOBILIARI**

Le udienze dei procedimenti di esecuzione mobiliare, sia presso terzi che presso il debitore, e quelle dell'esecuzione per consegna o rilascio, saranno tenute nella forma della trattazione scritta, salva la presenza del giudice in ufficio per l'eventualità che il debitore (ovvero il terzo) compaiano personalmente; le udienze dei procedimenti di opposizione (all'esecuzione, agli atti esecutivi ovvero di terzo) saranno anch'esse trattate in forma scritta. Considerato, peraltro, che lo svolgimento delle udienze con la predetta modalità richiede un maggior lasso di tempo, nonché, e soprattutto, un aumento dell'impegno della Cancelleria nello scarico degli atti, in misura tale che, stante l'elevato numero di procedimenti con udienza già fissata nel periodo in considerazione, rischia di rendere detti procedimenti non gestibili con le risorse a disposizione, i giudici provvederanno a rinviare a data successiva al 31 luglio 2020

parte delle udienze, sino alla misura massima della metà, avendo cura di non rinviare ulteriormente quei procedimenti che avessero già subito rinvii in dipendenza dell'emergenza sanitaria.


L'Istituto Vendite Giudiziarie riprenderà l'attività di vendita, purché, tenuto conto della sospensione disposta dall'art. 83, comma 2, del D.l. n. 18/2020, sia rispettato il termine di cui all'art. 530, comma 7, c.p.c., (e quindi a partire dalle aste fissate successivamente al 22 maggio 2020), e purché sia garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, come da comunicazione mail del 4 maggio 2020 che si allega alla presente.

Si dispone che la presente circolare venga inserita nel sito del Tribunale e inviata a Consiglio Notarile di Verona, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, al Collegio dei Geometri di Verona, al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Verona, e al Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Verona, con preghiera di ulteriore diffusione ai propri iscritti.

Verona, 6 maggio 2020

Il Presidente della seconda sezione civile

Dott.ssa Monica Attanasio



# S.A.VE. srl – Gestore ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE



(art:534-532 C.p.c. e art. 159 disposizioni di attuazione - D.M. 11.02.1997)  
Sito Internet Ass.ne Naz. I.V.G: [www.astagiudiziaria.com](http://www.astagiudiziaria.com) -  
tel. 045/505355-580233- fax. 045/8204582

---

## RELAZIONE MISURE ADOTTATE DALL'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19

In virtù del perdurare dello stato di emergenza nazionale dovuto al virus Covid-19;

Tenuto conto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro in data 24 aprile 2020 e del DPCM intervenuto in data 26 Aprile 2020;

Fanno seguito le misure adottate dallo scrivente Istituto Vendite Giudiziarie di Verona, al fine di poter proseguire la propria attività di vendita all'asta.

La presente relazione riporta diverse misure a seconda della tipicità della mansione e del contesto in cui vanno adottate.

Di prim'ordine, per ciò che attiene agli esperimenti da tenersi presso la SEDE di codesto Istituto, si fa presente che verranno eseguiti presso il locale del magazzino, che, vantando una superficie di circa 1000mq, consente il distanziamento sociale tra i vari partecipanti all'asta di 2mt. Sarà cura del personale dipendente IVG verificarne il corretto mantenimento della distanza.

Inoltre, verrà garantita a tutto il personale di sala, e ai partecipanti sprovvisti, la fornitura di dispositivi di protezione individuale (quali mascherina e guanti).

# S.A.VE. srl – Gestore ISTITUTO VENDITE GIUDIZIRIE



(art.534-532 C.p.c. e art. 159 disposizioni di attuazione - D.M. 11.02.1997)  
Sito Internet Ass.ne Naz. I.V.G: [www.astagiudiziaria.com](http://www.astagiudiziaria.com) -  
tel. 045/505355-580233- fax. 045/8204582

---

L'ampio spazio del locale e le strumentazioni di cui è già dotato, tra le quali barriera di vetro dalla cassa e impianto audio-visivo, consentono anche al personale di mantenere le distanze obbligatorie per legge.

Si fa presente, inoltre, che verranno garantite pulizia quotidiana e attività di sanificazione di tutti i locali, gli ambienti e le postazioni di lavoro di pertinenza di codesto IVG, oltre alla predisposizione di materiale disinfettante per le mani all'ingresso dello stabile.

In secondo luogo, da aggiungersi a quanto sopra-riportato, per le aste da eseguirsi direttamente sul LUOGO indicato dal pignoramento, verrà posto in essere l'esperimento di vendita in un luogo idoneo situato all'esterno dell'abitazione/sede pignorata, mantenendo comunque una distanza interpersonale di 2mt.

Per ciò che attiene la visione delle aste in LOCO, sarà consentita solo individuale.

Ciò premesso,

## SI CHIEDE

Autorizzazione a poter procedere agli esperimenti di vendita, avendo cura di seguire dettagliatamente le misure ivi descritte.

Verona, lì 4.05.2020

L'AMMINISTRATORE UNICO

GIAN MATTEO FENOGLIO